



COMUNE DI CALENZANO

---

## **Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo** *(Approvato con deliberazione n.62/GM del 20.5.08)*

---

### Articolo 1

#### Principi ed oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Calenzano svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.
2. Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal Comune di Calenzano nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente.
3. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento di incarichi di contratti di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, commi 55, 56, 57 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

### Articolo 2

#### Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente regolamento si applica a tutti gli incarichi conferiti con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
  - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
  - c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:
  - ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999 n. 144, ai sensi dell'articolo 3 comma 77 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - alle attività aventi contenuto artistico, scientifico, culturale e didattico-formativo, la cui cura o realizzazione, per la loro particolare natura, sarà conferita intuitu personae tenuto conto del significativo valore dei soggetti da incaricare;
  - alla attività di rappresentanza in giudizio ed al patrocinio legale;
  - alle prestazioni professionali consistenti nella resi di servizi o adempimenti obbligatori per legge;

- agli incarichi conferiti ai sensi d. lgs. N. 163/2006 (cosiddetto "codice dei contratti pubblici").

### Articolo 3 Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Area che intendono avvalersene (di seguito: responsabili competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo e nel rispetto dei presupposti indicati nel successivo art.5.
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.
3. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, così come indicato nell'articolo 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Articolo 4 Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione limite di spesa

1. Il consiglio comunale è l'organo competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo avente contenuto di studio, ricerca o consulenza, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dai responsabili di area sulle esigenze prevedibili.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e/o diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento viene espressamente determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Non sono computati in detto limite eventuali ed ulteriori fondi appositamente attribuiti da altri enti e organismi o contenuti in programmi europei.

### Articolo 5 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

1. Il ricorso agli incarichi di cui alla presente disciplina possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
  - a) le ragioni poste alla base dell'incarico, accertando l'assenza della professionalità richiesta all'interno dell'ente ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili, nell'ambito dell'apposito programma approvato dal Consiglio comunale;
  - b) l'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
  - c) l'incarico deve essere previsto nel programma approvato dal Consiglio Comunale di cui al precedente art. 4;
  - d) la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione richiesta; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;
  - e) la durata dell'incarico (il termine iniziale e finale);
  - f) il quantum presunto della spesa, adeguatamente motivato, e le modalità di pagamento;
  - g) il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
  - h) la forma di pubblicità idonea (il bando con la durata di pubblicazione);
  - i) il rispetto della procedura comparativa, di cui agli art. 6 e 7, salvo quanto previsto dal successivo art. 8, per il conferimento dello stesso.

### Articolo 6 Individuazione delle professionalità

1. La scelta dell'incaricato deve essere adeguatamente motivata e può avvenire:
  - tramite comparazione di curricula acquisiti;
  - oppure previa selezione pubblica, anche con colloquio o altra modalità di valutazione attitudinale.
2. Nel caso di scelta dell'incaricato mediante selezione pubblica il responsabile competente predisporre un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito Internet dell'ente, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

- c) durata dell'incarico (il termine iniziale e finale);
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
  - e) compenso complessivo lordo a base di selezione per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
3. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché le modalità di svolgimento e i criteri della selezione.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
5. Per incarichi di importo inferiore a euro 20.000,00 (ventimila) annui lordi IVA esclusa, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 9.

#### Articolo 7 Procedura comparativa

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula e/o delle relative offerte presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni curriculum e/o relativa offerta viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) titoli di studio posseduti;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. All'esito della selezione è stilata una graduatoria di merito, approvata con atto motivato del responsabile competente.
5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.
6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 5, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel comma 2 del presente articolo.

#### Articolo 8 Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 7, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
  - a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 7, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati;
  - c) per prestazioni lavorative di tipo complementare, non ricomprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo. In tal caso l'attività complementare potrà essere affidata senza alcuna selezione, a condizione che non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario;
  - d) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore ad €. 5.000,00 lordi IVA esclusa.

#### Articolo 9 Lista di accreditamento di esperti

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi stabiliti dall'amministrazione, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. L'amministrazione è tenuta ad aggiornare periodicamente le liste.
2. Il responsabile competente ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nel precedente art. 8, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con l'indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. L'iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

#### Articolo 10 Disciplinare

1. Il responsabile competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di apposito contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:
  - a) le generalità del contraente;
  - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
  - c) il termine iniziale e finale per l'esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
  - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
  - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
  - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
  - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
  - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
  - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
  - j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
  - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
  - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia e alla qualità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico.
4. Il compenso deve tenere conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. La determinazione del prezzo avviene attraverso una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta. Nella determinazione del compenso il responsabile competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
5. La corresponsione del compenso avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.
6. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

#### Articolo 11 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della carenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### Articolo 12 Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal responsabile competente.
3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del responsabile competente e dal disciplinare d'incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Servizio Personale.

### Articolo 13 Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti, al momento del conferimento, tutti gli incarichi attivati mediante pubblicizzazione sul sito Internet.

2. L'ente predispose semestralmente degli elenchi nei quali sono indicati gli incarichi conferiti specificando, per ognuno di essi, i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore, l'oggetto, la ragione dell'incarico e il compenso. Tali elenchi sono pubblicati sul sito web del comune.

3. I contratti relativi a rapporti di consulenza, di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e relativo compenso sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'articolo 3 comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. L'omessa pubblicazione sul sito web del comune dei provvedimenti di incarico, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, comporta illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto, ai sensi dell'articolo 3 comma 54 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

### Articolo 14 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.